

Affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativi all'intervento di edificazione del nuovo Dipartimento di Biologia e del Polo didattico a Pisa.

CIG 74958288F1 CUP I55E17000050005

Risposte a richieste di chiarimenti pervenute in data 6, 8, 9 e 12 giugno 2018

Data 6 giugno 2018

Testo del quesito

Con riferimento alla procedura in oggetto vi chiediamo di confermarci:

-che non è richiesta la figura del geologo -che l'importo della copertura assicurativa RC professionale richiesto pari a 3.200.000 euro può essere raggiunto cumulativamente dal costituendo RTP.

Testo risposta

Relativamente al primo quesito, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è indispensabile la presenza del geologo (laureato in Geologia, iscritto al relativo Albo professionale) all'interno struttura di progettazione. Si ricorda a tal riguardo che l'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, dispone - per gli incarichi attinenti i servizi di ingegneria e architettura - che l'affidatario non possa avvalersi del subappalto, "fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista". La disposizione vieta quindi il subappalto della relazione geologica. Sull'argomento le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", al paragrafo 3 precisano detto concetto e stabiliscono che la stazione appaltante deve assicurare la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione. "Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che della responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista".

Nella procedura di gara in parola, la professionalità dell'esperto in geologia è riportata nell'elenco di cui all'art. 1 del disciplinare prestazionale, cui rinvia l'art. 5 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale "Indipendentemente dalla natura del soggetto affidatario, gli incarichi derivanti dall'affidamento del presente appalto (vedi professionalità richieste nell'art. 1 del Disciplinare prestazionale) devono essere svolti da professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo professionale, ed agli elenchi stabiliti dalle normative specifiche per sicurezza ed antincendio. Ognuno di essi sarà personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (*indicazione da dare nella Domanda di partecipazione o, in caso di limiti di spazio, in allegato alla domanda oppure nella documentazione amministrativa aggiuntiva*), pena l'esclusione dalla gara".

Con riguardo al secondo quesito, si conferma che l'importo della copertura assicurativa RC professionale richiesto pari a 3.200.000,00 euro può essere raggiunto cumulativamente dal costituendo RTP. La mandataria possiede il requisito di capacità economica e finanziaria in misura percentuale superiore a ciascuno dei mandanti.

Data 6 giugno 2018

Testo del quesito

La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento:

1) Qual è il codice ufficio che va indicato nel Campo 6 del Modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo? Noi abbiamo trovato il Codice TZZ, corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Pisa, GALLERIA G.B. GERACE 7/15, ma non abbiamo la certezza che sia quello corretto

2) Segnaliamo che il Codice CIG non risulta al momento attivo né per la creazione del PASSOE né per il pagamento del contributo ANAC

Testo risposta

1. Si conferma che il codice ufficio è TZZ.
2. Il CIG è stato perfezionato dopo la pubblicazione del bando di gara sulla GURI. Il PASSOE non è richiesto per questa procedura in quanto si tratta di una procedura che si svolge interamente su un sistema telematico di negoziazione.

Data 8 giugno 2018

Testo del quesito

1-Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara al punto 7.2, pag. 9 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” si chiede conferma che, in caso di concorrente organizzato in Raggruppamento Temporaneo da costituire, la copertura assicurativa di € 3.200.000,00 possa raggiungersi sommando i massimali assicurativi dei partner dello stesso raggruppamento.

2- Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara al punto 7.3, pag. 11 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede se i concorrenti, che vantino servizi a favore di clienti pubblici o privati siti in Stati UE e Extra UE, possano dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati con documentazione alternativa ai certificati, come ad esempio: autocertificazioni supportate da copia dei relativi contratti, fatture e/o eventuali documenti progettuali e/o di direzione lavori (art. 86 c. 1 ultimo capoverso D. Lgs. 50/2016).

Testo risposta

1-Si conferma quanto sopra detto in relazione a quesito analogo del 6 giugno.

2-Si ritiene che sia possibile dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati con documentazione alternativa ai certificati come quella citata. Si ricorda che la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Pertanto detti documenti verranno richiesti al concorrente in questione prima dell'aggiudicazione (vedi p. 38 disciplinare di gara).

Data 9 giugno 2018

Testo del quesito

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se i servizi svolti in classe e categoria E.19 (grado di complessità 1,20) possono essere usati per soddisfare i requisiti richiesti in classe e categoria E.18 (grado di complessità 0,95).

Testo risposta

Come riportato nel paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, “Ai sensi delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018, possono essere utilizzati anche servizi relativi a lavori di grado e di complessità pari o superiore a ciascuna delle categorie evidenziate, con riferimento alle categorie “Edilizia” e “Strutture”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica”.

Quindi, la risposta allo specifico quesito è affermativa.

Data 12 giugno 2018

Testo del quesito

In relazione alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- Al punto 7.2 del disciplinare di gara viene richiesta una "copertura assicurativa contro i rischi professionali pari al 10% del valore delle opere da progettare (€ 3.200.000,00)". Si chiede se, in caso di costituendo RTP, tale importo è ottenuto dalla somma delle rispettive polizze professionali dei membri costituendo il RTP o al contrario occorre stipulare una copertura assicurativa ex-novo da parte del costituendo RTP di importo pari a € 3.200.000,00;
- Al punto 7.4 del disciplinare di gara viene richiesto che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e la mandataria deve possedere il requisito di capacità economica finanziaria in misura percentuale superiore a ciascuno dei mandanti. Si chiede se la misura percentuale maggiore posseduta dalla mandataria deve essere relativa alla somma totale dei requisiti richiesti per le classi e categorie o la percentuale maggiore deve essere posseduta dalla mandataria per ciascuna delle classi e categorie richieste.

Testo risposta

- Si conferma quanto sopra detto in relazione a quesito analogo del 6 giugno.
- Come indicato nel paragrafo 7.4 del disciplinare di gara, “Nel caso di raggruppamento orizzontale la mandataria possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara (di cui alla tabella A) ed esegue le prestazioni in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, anche con riferimento alla prestazione principale (quella che, come sopra detto, attiene alla categoria E.10 “Opere edili”)”.

Quindi la mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale in misura percentuale superiore a ciascuno dei mandanti:

- a) sulla somma totale dei requisiti richiesti per le classi e categorie;
- b) sulla prestazione principale (E10).

Non è invece richiesta detta percentuale superiore sulle altre classi e categorie.

Pisa, lì 15 giugno 2018

f.to Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione

Dott. Stefano Suin